



SAFEGUARDING POLICY E ADEMPIMENTI



PROMUOVERE UN AMBIENTE SICURO
E IL BENESSERE PER TUTTI
IN PARTICOLARE DEI GIOVANI ATLETI

Avv. Federica Cavalieri | Giovedì 16 Maggio 2024



Safeguarding negli Ambienti Sportivi in Italia

La Giunta del Coni ha istituito un Osservatorio permanente per le politiche di safeguarding (delibera n. 255 del 25 luglio 2023) al quale ha delegato l'emanazione (e la verifica dell'osservanza) dei principi per le Linee guida che la FSN, le DSA, gli EPS e le Benemerite devono avere adottato entro il 31 agosto 2023.

L'Osservatorio ha previsto, tra le altre cose, da un lato, la nomina del responsabile federale delle politiche di safeguarding da parte delle FSN, DSA, EPS e Benemerite, e dall'altro quella del responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni da parte delle società sportive.





AVVISO ALLE SOCIETÀ

Adempimenti per le Associazioni

Gli organismi sportivi federati al CONI entro il 31 agosto 2023, nel rispetto dell'art. 16 del decreto legislativo n. 39/2021, hanno adottato e pubblicato le linee guida a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione.

Seguendo le indicazioni contenute nelle linee guida dettate dalla Federazione le associazioni affiliate debbono

- Nominare il Responsabile in materia di Safeguarding**
- Adottare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva**
- Adottare il Codice di Condotta**



L'URGENZA E LA NECESSITÀ DI UN CAMBIO DI CULTURA

GLI ABUSI SESSUALI: LA CASISTICA

Sulla base dei dati pubblicati dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, aggiornati al 31 dicembre 2022, nell'arco temporale 2014-2022 si segnalano n. 127 procedimenti disciplinari avviati, definiti o in corso in tema di violazioni attinenti la sfera sessuale.



di cui:

<input checked="" type="checkbox"/>	2014 iscritti 12
<input checked="" type="checkbox"/>	2015 iscritti 10
<input checked="" type="checkbox"/>	2016 iscritti 08
<input checked="" type="checkbox"/>	2017 iscritti 15
<input checked="" type="checkbox"/>	2018 iscritti 19
<input checked="" type="checkbox"/>	2019 iscritti 21
<input checked="" type="checkbox"/>	2020 iscritti 11
<input checked="" type="checkbox"/>	2021 iscritti 10
<input checked="" type="checkbox"/>	2022 iscritti 21



LA CASISTICA DEGLI ABUSI SESSUALI NELLO SPORT



IL RESPONSABILE FEDERALE E IL “RESPONSABILE SAFEGUARDING” DEL SODALIZIO SPORTIVO

“ Due figure essenziali alle quali sono delegate funzioni incisive per garantire l’operatività e l’efficacia dei modelli organizzativi e di controllo, nonché dei codici di condotta nel perseguimento degli obiettivi nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.”





IL SAFEGUARDING OFFICER

Ruolo di fondamentale importanza per la protezione dei giovani atleti e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione negli ambienti sportivi.

Obiettivo di tale ruolo è garantire un ambiente sicuro e inclusivo.





IL RESPONSABILE FEDERALE

Il Responsabile federale ha principalmente compiti di vigilanza e consultivi, in particolare

Sull'adozione e sull'aggiornamento da parte delle società dei modelli e dei codici di condotta

Adotta ogni iniziativa per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione

Segnala eventuali condotte rilevanti agli organi competenti (anzitutto, alla procura federale, ma si ritiene anche alla procura della repubblica nel caso di fattispecie che integrano reati perseguibili d'ufficio)

Può effettuare ispezioni e audizioni presso le società/associazioni sportive ai fini del rispetto delle norme di safeguarding

Relaziona semestralmente l'organismo federale competente sulle politiche di safeguarding





POLITICA SAFEGUARDING aree di intervento principali

La politica del Safeguarding si prefigge la riduzione dell'incidenza di comportamenti quali il maltrattamento, la violenza e l'abuso sessuale sulle persone nell'ambito sportivo attraverso l'attivazione di un intervento immediato che racchiuda in sé cinque aree di intervento principali:

- 1 Prevenzione del reato
- 2 Emersione (individuazione) del fatto (reato)
- 3 Protezione delle vittime
- 4 Sostegno delle vittime
- 5 Punizione dei comportamenti violenti





ADEMPIMENTI DEGLI AFFILIATI

Predisposizione e Adozione di:

- Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva
- Codice di Condotta
- Nomina Responsabile in materia di Safeguarding





LA DESIGNAZIONE OBBLIGATORIA DEL RESPONSABILE IN MATERIA DI SAFEGUARDING DA PARTE DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

La designazione è obbligatoria per i sodalizi sportivi affiliati agli organismi sportivi, ai sensi dell'art. 33 del dlgs 36/21 - che ne ha previsto l'introduzione - entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso decreto, quindi entro il 1° LUGLIO 2024.





IL RESPONSABILE SAFEGUARDING DEL SODALIZIO SPORTIVO

Funzioni e responsabilità



I requisiti e le procedure per la nomina, sono previsti dai modelli organizzativi che devono garantirne la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale.



Svolge funzioni di vigilanza circa l'adozione e l'aggiornamento dei modelli e dei codici di condotta, nonché di collettore di eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo svolgere anche funzioni ispettive e audizioni agli stessi fini.



IL RESPONSABILE SAFEGUARDING DEL SODALIZIO SPORTIVO

Individuazione designazione

La designazione del responsabile safeguarding dovrà essere effettuata con molta attenzione e cura, in considerazione dei requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico, per la delicatezza e la dovuta riservatezza delle relative implicazioni, ciò anche al fine di prevenire in futuro contestazioni di colpa in eligendo (vale a dire, della scelta di un soggetto non idoneo) e le connesse responsabilità.

Appare quindi chiaro che, alla luce dei requisiti richiesti e delle implicazioni derivanti dalla nomina, il responsabile safeguarding dovrà essere un soggetto preparato, competente, autonomo ed indipendente, cui deve essere richiesta la produzione del certificato penale del casellario giudiziale.





IL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I TESSERATI CHE INTERAGISCONO CON I MINORI



Il D. Lgs. 36/2021 - all'art. 33 comma 7 - prevede che ai minori che praticano attività sportiva si applichi quanto previsto dal D. Lgs. N. 39/2014 in attuazione della Direttiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile.

La norma prevede esplicitamente che il soggetto che intende impiegare una persona al fine di svolgere attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale.



PROCEDURE PER OTTENERE IL CERTIFICATO PENALE

I sodalizi sportivi e i tesserati personalmente, tramite il sito del Ministero della Giustizia, possono richiedere il certificato all'Ufficio del casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica competente, segnalando di essere esenti da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis, all. D) DPR 642/72 e per effetto dell'art. 1, c. 646 della L. 145/2018.





MODELLI ORGANIZZATIVI E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Le associazioni dovranno adottare dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva. Le linee guida emanate dalla FIBa fungono da guida per le associazioni e le società per la predisposizione di Modelli

La loro funzione è anche quella di alleviare l'automatica riconduzione delle responsabilità in capo alla società (ad oggi considerata datrice di lavoro), per i fatti commessi da dipendenti o terzi mandatari.

La specifica struttura e i dettagli del modello dipenderanno dalle esigenze e dalle circostanze specifiche dell'organizzazione sportiva in questione





IL CODICE DI CONDOTTA

I destinatari del presente Codice di condotta sono i tecnici, i dirigenti, i collaboratori a qualsiasi titolo, livello e qualifica



Ogni presunta violazione del Codice di condotta deve essere segnalata e verificata secondo quanto stabilito dal Modello Organizzativo e di controllo. Le misure e le sanzioni poste in essere potranno andare dall'ammonizione verbale fino alla sospensione e alla cessazione della collaborazione che potrebbero sommarsi a momenti di formazione e sensibilizzazione aggiuntivi

Dovrà prevedere impegno al rispetto delle regole e tutela dei diritti





ADOZIONE DEI DOCUMENTI

La decisione su chi debba approvare il modello organizzativo e il codice di condotta dipende dalla struttura e dalle normative specifiche dell'associazione. Tuttavia, in genere, il compito di approvare tali documenti spetta al Consiglio direttivo dell'associazione/società

L'adozione e l'approvazione dei documenti dovranno essere verbalizzate da parte dell'organo preposto e oggetto di pubblicità e divulgazione

I documenti dovranno essere trasmessi, assieme alla nomina del Responsabile safeguarding, al Safeguarding Officer federale





GRAZIE
DELL'ATTENZIONE

Safeguarding Officer

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO
CAVALIERI
legal

www.safeguarding-italia.it